



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 30/11

R.G. 77/02

Cronol. 334/11

Repart. 77/11

Il Tribunale di Lecce - Sez. Distaccata di Casarano, sez. unica civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 77 del Ruolo Generale dell'anno 2002, passata in decisione all'udienza del 22/05/2008, tra

**W** **GASO**.it  
 [redacted] M. [redacted], elettivamente domiciliata in T. [redacted] (LE) presso lo studio dell'avv. S. Salvatore, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

confra  
 A. [redacted] in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in M. [redacted] (LE) presso l'ufficio legale A. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. M. C. [redacted] in virtù di mandato a margine dell'originale della memoria di costituzione e risposta

nonchè

[redacted] I. [redacted] A. [redacted] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L. [redacted] (LE), presso lo studio dell'avv. A. R. [redacted], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'originale della comparsa di costituzione e risposta

Conclusioni: come da verbale del 22/05/2008

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.



La domanda attrice è fondata e va accolta, nei limiti e con le precisazioni che seguono.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'analisi delle risultanze probatorie è emerso che l'attrice si rivolse, nel corso dell'anno 1999, al P.S. dell'Ospedale di Casarano per la cura di una ferita da taglio a carico della superficie volare del polso sinistro, causata da un frammento di vetro.

Seguivano le cure e le consulenze chirurgiche che risultano incontestate, non essendo stato oggetto di contrasto quanto prospettato in proposito dall'attrice nella citazione introduttiva e risultando altresì dalla documentazione prodotta la precisa cronologia delle cure eseguite.

Il CTU ha descritto con dovizia di particolari, altresì, l'intervento cui l'attrice si sottopose in data 04.12.2000 nonché i successivi controlli e gli esiti dell'intervento.

Secondo quanto in argomento sintetizzato dal c.t.u. nominato, l'attrice ha riportato delle disestesie e parestesie nella regione palmare della metà radiale della mano, accentuata nell'atto di afferrare gli oggetti, che si manifesta con artralgia con grave riduzione della motilità del polso sinistro e delle dita.

Il c.t.u., nella sua approfondita ed esauriente relazione, rispetto alla quale non sono state formulate concrete e motivate doglianze, chiarisce che le cure approntate nell'immediatezza del sinistro dai sanitari del P.S. di Casarano sono state inadeguate, poiché gli stessi si sono limitati ad effettuare una medicazione ed una sutura, prescrivendo antibiotici e medicazioni a giorni alterni, senza disporre indagini più approfondite: " Stante la tipologia della ferita e la posizione anatomica della stessa, [ciò] avrebbe dovuto far sorgere il dubbio ai sanitari che la ebbero in cura circa la possibilità, non remota, di possibili complicanze, per lesioni tendinee e/o nervose, comportando quindi una attenta verifica della effettiva entità della lesione, o l'esecuzione di un esame EMG, che avrebbe appunto evidenziato tale lesione. Per cui nella circostanza il trattamento prestato è da ritenere non solo inadeguato (imperito) ma anche negligente. In quanto, dopo avere eseguito la sutura, misconoscendo la sottostante lesione nervosa, non si preoccupavano di informare la paziente sulle possibili complicanze correlate con tale lesione, e quindi la necessità, al subentrare di disturbi trofico sensitivi ... di ulteriori controlli clinici nonché strumentali ed in particolare di un esame EMG, che qualora fosse stato prontamente eseguito, avrebbe rilevato la lesione del nervo mediano ed avrebbe permesso un immediato intervento di sutura



dei monconi, comportando ( se effettuato entro pochi giorni dal trauma) la pressoché totale remissione della sintomatologia."

A questo punto occorre, allora, porsi il problema dell'attribuzione dell'onere della prova circa la responsabilità.

Nella fattispecie ci troviamo indubbiamente di fronte ad una responsabilità di natura contrattuale del convenuto, avente per oggetto l'esercizio di un'attività professionale.

Ne consegue che, in tema di valutazione dell'inadempimento e di ripartizione dell'onere della prova del medesimo, si deve applicare il regime proprio di questo tipo di responsabilità.

Ciò premesso si osserva che l'esercizio di un'attività professionale comporta l'assunzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne consegue che l'esatto adempimento della medesima verrà valutato non in base al conseguimento del risultato sperato, ma alla diligenza dimostrata dal professionista nell'adempimento della prestazione (cfr. Cass. 26 febbraio 2013 n. 2836).

Tale diligenza, ai sensi dell'art. 1176 comma 2° c.c., va valutata sulla base della specifica attività esercitata, e quindi comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art. 2236 c.c., poi, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave allorquando la prestazione implichi la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

Il combinato disposto delle norme suddette, pertanto, stabilisce che il professionista è responsabile se non osserva la diligenza richiesta nell'esercizio della propria attività e che il grado di diligenza deve essere commisurato alla difficoltà della prestazione resa.

La giurisprudenza ha da tempo specificato che la limitazione della responsabilità professionale del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, a norma dell'art.2236 c.c., si applica solo nei casi clinici che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà perché trascendono la preparazione media, o perché non siano stati ancora studiati a sufficienza, ovvero siano dibattuti con riguardo ai metodi di terapia da adottare (Cass. 10.5.2000 n.5945; Cass.19.5.1999 n.4852).

Nella fattispecie è indubbio che l'intervento da effettuare non presentava alcuna particolare difficoltà, pertanto la diligenza del sanitario nella sua effettuazione va valutata con la massima severità.

Per ciò che concerne l'onere della prova, La Suprema Corte, in tema di responsabilità professionale, ha più volte enunciato il principio secondo cui quando l'intervento da cui è derivato il danno non è di



difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 19.5.1999 n.4852; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 21.7.2003 n.11316).

Pertanto il paziente dovrà solo provare che l'intervento fosse di facile esecuzione o che sia stato eseguito in maniera errata, mentre il medico dovrà provare che il caso era di particolare difficoltà oppure che l'insuccesso non sia dipeso da sua negligenza.

Come ha espressamente puntualizzato la recente sentenza n.10297 del 2004 della Suprema Corte, tale consolidato indirizzo giurisprudenziale va rapportato alla recente, importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533).

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.

Pertanto, nella fattispecie, il paziente dovrà provare il contratto e potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento del sanitario, costituito dal sorgere di una nuova patologia o dall'aggravarsi di una patologia esistente; il professionista, invece, dovrà dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, e quindi che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti negativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Ancora, secondo il Supremo Consesso, la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non rileva più solo quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà (così, Cass., sez. III, sentenza n. 10297 del 28 maggio 2004).

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', is located on the right side of the page, overlapping the text of the third paragraph.



Orbene, porre a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno, secondo la sentenza della Cassazione citata, quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere probatorio che va accentuando il principio della cd. "vicinanza della prova", inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità della parte di offrirlo. Infatti, nell'obbligazione di mezzi, il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell'inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione, tanto più che il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività esercitata dal debitore.

In conclusione, nel caso in esame l'attrice ha pienamente provato il rapporto contrattuale con la struttura sanitaria, la sussistenza del danno conseguente all'insuccesso delle cure praticate e l'insorgenza di ulteriori disturbi nonché la sussistenza del nesso di causalità con la condotta della struttura sanitaria convenuta, mentre quest'ultima non ha dimostrato né che il caso fosse di particolare difficoltà, né che la sua prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Ne deriva che la struttura sanitaria convenuta va condannata al risarcimento dei danni in favore dell'attrice.

Con riferimento al *quantum* dei danni psico-fisici patiti da quest'ultima, la c.t.u. espletata valuta il danno biologico, comprensivo degli aspetti concernenti il pregiudizio anatomico-funzionali della lesione subita degli effetti dannosi di carattere relazionale, nella misura del 12%, ed ha patito una inabilità temporanea totale di giorni 20, ed una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40.

In considerazione di tanto, va liquidato innanzitutto il danno biologico, inteso quale lesione della salute concretizzantesi nella menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, bensì si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La risarcibilità di tale danno discende direttamente dal collegamento e dal coordinamento tra gli artt.32 Cost. e 2043 c.c., e più precisamente dalla integrazione di quest'ultima norma con la prima: esso va liquidato necessariamente in via equitativa ex artt.2056 e 1226 c.c..



In tal modo, nel caso di specie, tenuto conto del grado d'invalidità patito (essendo l'affettività di ciascun punto percentuale crescente con l'aumentare dell'invalidità stessa), ed applicando le tabelle uniformi di liquidazione adottate da questo Tribunale (che tengono conto, a fini equitativi, anche dei recenti interventi legislativi, ancorchè non applicabili al caso di specie), esso va determinato in Euro 16.737, 243 (età 51 anni, punti 12, tabelle distrettuali di liquidazione del danno biologico e morale della Corte di Appello di Lecce).

Devono poi liquidarsi € 841,20 per i 20 gg. di inabilità temporanea totale e € 841,20 per i 40 gg. di inabilità temporanea parziale.

Per quanto attiene alla liquidazione del danno morale, questo giudice, aderendo all'impostazione data alla questione dal Tribunale di Milano (il quale, con la nota sentenza sent. 2334/09 del 19/02/2009, ha precisato che - all'esito della citata sentenza delle SS.UU. - non è più dato parlare di voci distinte di danno bensì è necessario racchiudere il danno non patrimoniale in un'unica voce ove il Giudice ha la possibilità, di valutare e "personalizzare" la liquidazione del danno medesimo), ritiene congruo ed in linea con il caso in questione la somma di Euro 3.683,92 (pari al 20 % sul totale di Euro 18.419,643). Vertendosi in tema di risarcimento da fatto illecito e, quindi di debito di valore, l'equivalente monetario del danno dubito - determinato con riferimento alla data dell'illecito - va rivalutata tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento della produzione del danno e quello della sua liquidazione, cui vanno aggiunti gli interessi, calcolati dal momento dell'illecito sulla somma capitale e quindi, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della presente decisione sulla somma finale così liquidata.

Infine, per il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute, esse sono state ritenute congrue dal ctu nella misura di € 1.667,09.

In definitiva, sommando le varie voci, si giunge ad una liquidazione complessiva del danno pari a € 23.770,653, cui andranno sommati interessi e rivalutazione secondo il criterio innanzi illustrato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce - Sez. Distaccata di Casarano, sez. unica civile, avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:



1) in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'attrice, condanna la A██████████ al pagamento in favore di F██████████ M██████████ a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 23.770,653, oltre interessi e rivalutazione, calcolati dal momento dell'illecito sulla somma capitale e quindi, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della presente decisione sulla somma finale così liquidata ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;

2) condanna la A██████████ al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in €90,00 per esborsi, €2.000,00 per diritti e €2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, nonché a rimborsare all'attrice le spese di cui se e nella misura in cui sono state versate dall'attrice per anticipazione;

3) condanna la s.p.a. L██████████ A██████████, in persona del legale rappresentante, a tenere indenne la A██████████ in relazione a quanto oggetto della condanna al pagamento delle somme di cui ai capi precedenti, nn.1 e 2;

Casarano, 15.09.2010

IL CANCELLIERE C1  
Nicola Ripa

Il Giudice Onorario  
IL GIUDICE ON.  
Avv. Cosimo CALVI

CASO.it

TRIBUNALE DI LECCE  
SEZIONE DISTACCATI DI CASARANO  
- 3 FEB. 2011  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL CANCELLIERE (C1)  
(Nicola Ripa)